

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3973

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato GARAGNANI

Disposizioni in materia di insegnamento della storia nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Presentata il 16 dicembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’insegnamento della storia pone oggi problemi complessi e in gran parte nuovi. La storiografia ha subito una vera e propria rivoluzione nel corso dell’ultimo cinquantennio e contemporaneamente si sono enormemente ampliate le possibilità di fornire informazioni storiche e di mettere a confronto pubblicamente tesi e interpretazioni.

È in atto, inoltre, una riconsiderazione del ruolo della storia nel quadro complessivo della formazione dei giovani. La riforma dei programmi d’insegnamento ha dato ampio spazio alla storia contemporanea e particolare rilievo ha assunto il rapporto fra la ricostruzione storica dell’identità nazionale e la prospettiva dell’unificazione europea.

Il Consiglio d’Europa ha adottato il 31 ottobre 2001 la prima raccomandazione sull’insegnamento della storia in Europa nel XXI secolo: il documento, nell’ottica

della promozione della dimensione europea dell’insegnamento, stigmatizza l’incompatibilità delle falsificazioni e delle manipolazioni ideologiche della storia con i principi fondamentali del Consiglio d’Europa.

La necessità di delineare principi in base ai quali elaborare un metodo più appropriato per un corretto e non strumentale insegnamento della storia — quella contemporanea in special modo — è, dunque, avvertita con forza; pensiamo, ad esempio, ad un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola come quello dell’adozione dei libri di testo: il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato, mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento.

Esso rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale

preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica, lo strumento attraverso il quale i ragazzi formano la propria coscienza critica: possiamo, dunque, lasciare che un manuale di storia venga scelto ignorando criteri di trasparenza e di « laicità » che lo rendono un viatico prezioso per lo studente che voglia acquisire una cultura davvero completa ?

Lo studio della storia svolge una funzione centrale nel processo formativo fin dagli anni dell'infanzia: le categorie storiche sono una delle chiavi di lettura fondamentali di tutta la realtà e lo studio della storia ha un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della coscienza nazionale e di gruppo.

La storia — proprio perché non è mera conoscenza di nomi, di date e di avvenimenti, bensì analisi complessa e tentativo di spiegazione — tende ad utilizzare tutte le scienze umane e sociali e a raccordare incessantemente tra loro fatti politici ed economici, culturali e religiosi; essa è strumento di maturazione culturale e civile del giovane e per questo motivo deve essere insegnata tenendo conto di tutti i filoni della storiografia e con grande rigore scientifico.

Questo è l'obiettivo massimo della presente proposta di legge, che, per valoriz-

zare lo studio della detta disciplina con docenti estremamente preparati e motivati, prevede lo sdoppiamento dell'insegnamento di storia e filosofia negli istituti, come i licei, ove le due materie fanno riferimento allo stesso docente, e fissa inoltre alcuni principi essenziali che integrano e superano l'attuale normativa.

Infine, pur riconoscendo la necessità per le giovani generazioni di conoscere adeguatamente i principali eventi del mondo contemporaneo, in presenza di un processo di integrazione molto complesso che accomuna l'Italia e l'Europa e che rischia, se non bene governato e assimilato, di far perdere ai giovani la memoria del passato, che è un unico filo conduttore con il presente e che si riconnette alla tradizione culturale cristiana che ha caratterizzato, in ogni settore della società, l'identità della storia italiana ed europea, si prevede obbligatoriamente l'insegnamento della storia delle origini cristiane e dei momenti principali della storia del Cristianesimo, come elemento costitutivo della formazione degli studenti, in un'ottica non confessionale ma educativa, con un approccio pluralista ma il più possibile obiettivo, sull'influsso del Cristianesimo nella formazione della civiltà e della cultura del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'insegnamento della storia è materia di studio obbligatoria in tutti i percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, per l'intera durata di ciascun corso di studi.

ART. 2.

1. L'insegnamento della storia è svolto distintamente da quello delle altre materie del corso di studi. A questo fine, è istituita una specifica classe di concorso per il reclutamento dei docenti. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 3.

1. I programmi scolastici per l'insegnamento della storia, predisposti a norma dell'articolo 4, evidenziano, per ciascun periodo storico, i principali elementi di collegamento con le altre discipline del corso di studi. I docenti, nel loro svolgimento, operano i richiami ai fenomeni culturali, religiosi, letterari, filosofici, economici e scientifici, necessari alla compiuta rappresentazione di ciascun periodo storico, rinviandone l'approfondimento ai pertinenti insegnamenti delle rispettive materie.

2. L'insegnamento della storia evidenzia, in modo speciale, i fondamenti culturali della società italiana ed europea nel contesto delle relazioni con le altre aree del mondo, con particolare riferimento alle origini greco-romane, ebraiche e cristiane della civiltà occidentale e all'influsso

del Cristianesimo sullo sviluppo di essa nelle età medievale, moderna e contemporanea.

3. L'insegnamento della storia è svolto tenendo conto dei risultati e degli sviluppi della ricerca nelle scienze storiche, sulla base delle fonti e attraverso il confronto, con metodo critico e pluralista, dei principali indirizzi storiografici.

4. I testi adottati per l'insegnamento della storia devono essere conformi ai principi di cui al presente articolo.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adegua i programmi scolastici per l'insegnamento della storia, definiti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, secondo i principi della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

